

PLURALISMO IDEOLOGICO E LIBERTÀ RELIGIOSA NELLA DOTTRINA DI FRANCESCO RUFFINI

LAZZARO MARIA DE BERNARDIS

Universidad de Génova

SOMMARIO

1. *Francesco Ruffini.*—2. *I concetto di libertà religiosa.*—
3. *Libertà religiosa ed eguaglianza dei culti.*—4. *Libertà religiosa e separazione fra Stato e Chiesa.*—Validità attuale di queste dottrine.

1. FRANCESCO RUFFINI

In due recenti occasioni, venendo a trattare, prima incidentalmente¹, poi *ex-professo*², il fondamentale argomento della eguaglianza dei culti nell'ambito dello Stato laico³, argomento tanto scottante da costituire l'essenza del recente scisma provocato dalla Fraternità di S. Pio X⁴, abbiamo constatato come la trattazione fattane oltre mezzo secolo fa da FRANCESCO RUFFINI potesse considerarsi talmente organica e ineccepibile, da conservare ancor oggi la sua piena validità, cogliendo dal concetto di *eguaglianza dei culti* ciò che è veramente applicabile, senza riserve, e mettendo

¹ Vid. DE BERNARDIS, *Il diritto ecclesiastico oggi*, saggio predisposto in funzione di un Convegno e di una pubblicazione a più voci indetti dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina, tuttora in preparazione.

² Vid. DE BERNARDIS, «Quale parità?», in *Studi in memoria di Pedro Lombardía*, Pamplona, 1989.

³ Sulle premesse generali dell'argomento trattato si legga GIACCHI, *Lo Stato laico*, Milano, 1978.

⁴ Dei sei punti dottrinali, sui quali la Comunità di Econe si mantiene su di una linea tradizionalista, rifiutando i dettati del Concilio Vaticano II, certamente i più rilevanti per il popolo di Dio sono la libertà religiosa (che il Concilio Vaticano I e il Sillabo di Pio IX consideravano ancora come un errore da respingere) e lo Stato laico (in quanto veniva appena accolta, pur con termini alquanto ambigui, quella *potestas indirecta in temporalibus*, che era valsa a Roberto Bellarmino una esplicita sconfessione della suprema autorità della Chiesa).

invece in rilievo ciò che una sua rigorosa e consequenzia applicazione darebbe luogo ad inique e pericolose conseguenze.

Chi sia stato e cosa egli abbia rappresentato per la dottrina italiana del diritto ecclesiastico, è certo superfluo ricordarlo qui in modo analitico, in uno scritto destinato a specialisti in questa disciplina, e pertanto ne rievocheremo soltanto i tratti essenziali. Egli fu uomo di scienza, amabilissimo e disponibilissimo verso gli allievi, così che dai suoi discepoli diretti (MORESCO, FALCO, GALANTE, JEMOLO, GORINO CAUSA) prese corpo il più numeroso e qualificato gruppo di ecclesiasticisti oggi operante in Italia⁵, e fra essi oso ascrivere anche me stesso, che ebbi per maestro MATTIA MORESCO, suo successore nella cattedra genovese da lui occupata all'esordio della carriera dal 1893 al 1899.

Egli fu uomo coerentemente amante della libertà, così che, quando il fascismo osò porre un limite a quella d'insegnamento mediante un vessatorio giuramento, egli fu uno degli undici professori universitari che seppero rifiutarlo, abbandonando la cattedra⁶.

Ed infine, aspetto messo di solito in minore evidenza dei due precedenti, egli fu, qualità rara, un laico esemplare, in quanto tale sua qualità non si trasformò mai in ateismo dichiarato, nè in anticlericalismo, e nemmeno in quel laicismo ambiguo, che nasconde una presa di posizione offensiva per tutti i sinceri credenti; nel risorgere della nostra disciplina dopo la soppressione delle facoltà teologiche, egli seppe resistere alla tentazione, cui altri cedettero, di far nascere, sulla traccia delle leggi eversive, un vero e proprio diritto anti-ecclesiastico, mantenendo una posizione dottrinale, che conciliava le esigenze teoriche del liberalismo con il riconoscimento della realtà storica della Chiesa cattolica in Italia, posizione dottrinale, che gli permise di avere fra i suoi discepoli cattolici osservanti⁷ ed illustri ebrei⁸, storici⁹ e dogmatici¹⁰, liberali¹¹ e persino fascisti¹².

⁵ Se si eccettui il gruppetto di allievi di Del Giudice (Petroncelli, Giacchi e Baccari in linea diretta, Consoli, Fumagalli Carulli, Caron, Molteni e Feliciani, in linea indiretta) e qualche caso anomalo come Saraceni, si può dire che tutti gli attuali titolari di cattedre ecclesiasticistiche nelle Università italiane facciano capo alla grande scuola derivata dall'insegnamento di Francesco Ruffini.

⁶ Sarebbe superfluo indicare qui i numerosi necrologi e le non meno numerose biografie di quest'uomo veramente eccezionale, anche se, al momento della sua scomparsa, l'occhiuta censura fascista pose dei limiti alla libera espressione dei giudizi: vogliamo soltanto ricordare le bellissime affettuose considerazioni dello Jemolo nella premessa al volume citato più innanzi alla nota 17, alle pp. 9-14.

⁷ Tali furono Arturo Carlo Jemolo e, ultimo dei suoi allievi, il Gorino Causa.

⁸ Mario Falco, ordinario dell'Università statale di Milano, allontanato dalla cattedra in forza delle leggi razziali del 1938, fu, col Moresco, il primo dei suoi allievi a raggiungere la qualifica di ordinario.

⁹ Fra essi va ricordato Silvio Privano, rettore dell'Università di Torino al momento dell'allontanamento del Ruffini dalla cattedra, il quale, duole ricordarlo, non si segnalò certo per doveroso riguardo nei suoi confronti.

¹⁰ La posizione più rigorosamente dogmatica fu certamente quella del Falco, e venne da lui espressa nelle varie edizioni del suo classico Corso, nel quale tanto il diritto canonico

Ben comprensibile quindi che il tema del presente Congresso costituisca uno fra quelli, nei quali la sua sapienza di giurista e il suo eccezionale equilibrio ebbero a portare un contributo, che anche in questa sede non esitiamo a qualificare definitivo.

Prescindendo dalla successione cronologica dei suoi scritti sull'argomento, troviamo le premesse storiche del suo pensiero nel volume *La libertà Religiosa-Storia dell'idea* del 1901¹³, e le basi giuridiche e politiche nel suo lavoro del 1925, di tono decisamente polemico, sui *Diritti di libertà*¹⁴, mentre il tema viene affrontato nelle sue implicazioni propriamente ecclesiasticistiche nel saggio *Libertà Religiosa e separazione fra Stato e Chiesa* del 1913¹⁵, per essere organicamente rielaborato e sviluppato nel *Corso di Diritto Ecclesiastico italiano: La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo* del 1924¹⁶.

Ed è francamente da meravigliarsi che, in un recente pur meritorio collage a fini didattici dei suoi scritti¹⁷, si sia lasciata da parte questo capitolo, che, a nostro parere, è proprio il più valido ed attuale del suo pensiero giuridico.

Sia pure riconoscendo di essere decisamente impari al compito prefissoci, cercheremo in questa sede di colmare parzialmente tale lacuna, sperando di far così conoscere ai giovani studiosi non soltanto italiani una pagina dottrinale emersa da una personalità di eccezionale coerenza in un momento che ha accomunato Italia e Spagna nelle loro tormentate vicende politiche.

quanto il diritto ecclesiastico vengono integralmente depurati da tutte quelle interferenze siero del maestro, anche se taluni non ne trassero fino in fondo le conseguenze.

¹¹ Tutti i suoi allievi, anche se cattolici, non dimenticarono la matrice liberale del pensiero del maestro, anche se taluni non ne trassero fino in fondo le conseguenze.

¹² Mattia Moresco, rettore dell'Università di Genova durante il periodo fascista, fu un leale servitore del Regime, ma rimase fedelissimo al Ruffini nei rapporti privati, esprimendo gli pubblicamente in qualche circostanza, la sua immutata affettuosa considerazione.

¹³ Editto a Torino dai fratelli Bocca nel 1901, e dedicato alla Facoltà giuridica genovese, è stato ristampato da Feltrinelli nel 1967; si cita la prima edizione.

¹⁴ Editto a Torino dal Gobetti nel 1925, è stato ristampato a Firenze da «La nuova Italia» nel 1946 con un saggio introduttivo di Piero Calamandrei su *L'avvenire dei diritti di libertà*; si cita la ristampa.

¹⁵ Pubblicato a Torino nel 1913 negli «Scritti giuridici dedicati a G. P. Chironi», vol. III, pp. 239-274, fu ristampato nel 1936 nel primo volume dei suoi «Scritti giuridici minori» (pp. 101-148) edito a Milano del Giuffrè; si cita la ristampa.

¹⁶ Editto a Torino dai fratelli Bocca nel 1946, e parzialmente riprodotto nella pubblicazione citata nella successiva nota 17; si cita la prima edizione.

¹⁷ Vid. DE RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa-Lineamenti storici e sistematici*, a cura di MARGIOTTA BROGLIO, con una premessa di JEMOLO, Bologna, 1974. A pag. 12 lo Jemolo non manca di rilevare l'omissione da noi lamentata, che egli stesso mette in luce in senso negativo, ma, dato, il titolo, l'argomento e le finalità didattiche del lavoro, appare comprensibile che il tema della libertà religiosa venga sommariamente trattato soltanto nei suoi aspetti storici.

2. IL CONCETTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA

Per quanto concerne le premesse storiche dell'argomento, è giusto riconoscere che FRANCESCO RUFFINI mise in evidenza per la prima volta quanto abbiamo sopra illustrato, dimostrando le sue rare qualità di laico sereno e obiettivo.

Nella visione superficiale e non sempre disinteressata dei cosiddetti laicisti, la quale, nutrita dei più vietati luoghi comuni, è riuscita ad affermarsi da padrona nei *mess-media*, la immagine dell'intolleranza religiosa viene identificata nella Chiesa Cattolica, nelle torture della Santa Inquisizione, nel rogo di Giordano Bruno, nel processo di Galileo Galilei, mentre i riformatori di varia specie sarebbero stati un gregge di innocenti perseguitati¹⁸.

L'indagine approfondita di un laico come FRANCESCO RUFFINI giunse invece a dimostrare come per lunghi secoli l'intolleranza albergò un pò in tutte le confessioni religiose non appena esse, uscite dalla condizione di piccole minoranze, riuscirono ad affermare il loro potere in un sia pur ristretto ambito territoriale, così che può ben dirsi che tutte le minoranze confessionali rivendicarono la tolleranza prima, la libertà dopo, finchè, divenute maggioranza preponderante, si manifestarono a loro volta intolleranti e persecutrici¹⁹.

Così avvenne del resto per gli stessi cattolici, perseguitati dall'Impero Romano in base allo stesso criterio, che indusse poi gli Stati cattolici a perseguire i dissidenti, ossia il convincimento che i dissidenti, rompendo l'omogeneità religiosa dello Stato, costituissero un indebolimento dello Stato stesso, minato nelle sue basi ideologiche, e minacciato quindi nella sua compattezza giuridica²⁰.

Soltanto lo Stato laico, sorto dall'intolleranza atea della Rivoluzione francese²¹, accolse il principio della libertà religiosa²², e ciò ben spiega come la stessa Chiesa Cattolica, in armonia con le credenze dei vari tempi, abbia negato la libertà religiosa fino al Concilio Vaticano I²³, riconoscen-

¹⁸ Si vedano BLUNTSCHLI, «Geschichte des Rechtes der religiösen Bekenntnisfreiheit» (Ein Vortrag, 1867), in *Gesammelte kleine Schriften*, I, Bodingen, 1879, pp. 101-103; REUSEN, *Index der verbotenen Bücher. Ein Beitrag zur Kirchen- und Literaturgeschichte*, Bonn, I, 1883; II, 1885; LEA, *History of the inquisition of the Middle Ages*, New York, 3 vol., 1888; SCHAFT, *The progress of Religious Freedom as shown in the History of Toleration Acts*, New York, 1889, pp. 1-85 testo, 86-126 documenti; DOLINGER, «Die Geschichte der religiösen Freiheit» (1888), in *Akademische Vorträge*, III, editi da Max Lossen, München, 1891, p. 274-360; HINSCHIUS, *System des Katholischen Kirchenrechtes*, vol. V, Berlin, 1893, pp. 289-297, vol. VI, Berlin, 1897, 382-393.

¹⁹ Vid. RUFFINI, *La libertà religiosa*, cit., pp. 59-64, 169-167, 200-202.

²⁰ Vid. RUFFINI, *La libertà religiosa*, cit., pp. 19-38.

²¹ Vid. RUFFINI, *La libertà religiosa*, cit., pp. 423-425.

²² Vid. RUFFINI, *La libertà religiosa*, cit., pp. 427-429.

²³ Vid. RUFFINI, *La libertà religiosa*, cit., pp. 50-55.

dola senza riserve soltanto nel Concilio Vaticano II ²⁴, e ciò spiega anche come soprattutto su questo punto, in cui il retaggio di secoli d'intolleranza era profondamente penetrato nella mentalità religiosa, sia venuto a determinarsi l'ultimo scisma consumato da mons. LEFEBVRE con l'ordinazione di quattro vescovi contro il divieto del Papa ²⁵.

Nella sua indagine storica il Ruffini illustra le ragioni per cui l'Impero Romano, inizialmente tollerante verso tutti i culti ²⁶, sia diventato persecutore dei cristiani, che proclamavano la loro fede come unica vera ²⁷, e quelle, per le quali la Chiesa cattolica divenne a sua volta intollerante ²⁸ ma anche l'intolleranza dei Riformatori con conseguenze non diverse da quella cattolica ²⁹: LUTERO ³⁰, CALVINO ³¹, la Chiesa nazionale d'Inghilterra ³², i Re di Francia ³³, fecero a gara per conquistare il primato nella spesso sanguinosa lotta contro ebrei e dissidenti.

In questo assurdo mare d'intolleranza emergono come luminose eccezioni, destinate ad una serie plurisecolare di sconfitte prima di giungere all'odierno pieno riconoscimento, alcuni dissidenti di matrice cattolica, che elaborano ed enunciano il principio della libertà religiosa e, verificandosi le circostanze, sanno applicarlo con coerenza: nel Medio Evo, *vox clamantis in deserto*, MARSILIO DA PADOVA ³⁴, e nell'età moderna gli antitrinitari italiani o sociniani ³⁵.

In questa ricerca storica, che si segnala anche per un metodo del tutto innovativo nei confronti di ogni altra precedente ³⁶, il RUFFINI getta le basi di una elaborazione giuridica ³⁷ che, come già scritto, comparirà nella sua completezza molto più tardi, nel quadro del drammatico naufragio delle libertà civili sotto la pressione del totalitarismo fascista, che trovò il suo

²⁴ Si veda la dichiarazione *Dignitatis humanae* del 7 dicembre 1965, specialmente ai numeri 1047, 1048 e 1052.

²⁵ Si legga quanto scritto *retro* alla nota 4, aggiungendosi che il falso scopo della messa in latino altro non può essere che un paravento per rendere meno incomprensibile lo scisma agli pseudo-tradizionalisti, ai quali gli argomenti più consistenti, come quello della libertà religiosa, riescono di più difficile comprensione.

²⁶ Vid. RUFFINI, *La libertà religiosa*, cit., p. 19.

²⁷ Vid. RUFFINI, *La libertà religiosa*, cit., p. 20.

²⁸ Vid. RUFFINI, *La libertà religiosa*, cit., pp. 36-38.

²⁹ Vid. RUFFINI, *La libertà religiosa*, cit., pp. 59-60.

³⁰ Vid. RUFFINI, *La libertà religiosa*, cit., pp. 61-62.

³¹ Vid. RUFFINI, *La libertà religiosa*, cit., pp. 63-64.

³² Vid. RUFFINI, *La libertà religiosa*, cit., pp. 159-163.

³³ Vid. RUFFINI, *La libertà religiosa*, cit., pp. 353-366.

³⁴ Vid. RUFFINI, *La libertà religiosa*, cit., pp. 47-49; su questo grande pensatore, importante anche sotto altri aspetti, si vedano LABANCA, *Marsilio da Padova*, Padova, 1882; BATTAGLIA, *Marsilio da Padova e la filosofia politica del medio evo*, Firenze, 1928; CHECCHINI, *Interpretazione storica di Marsilio*, Padova, 1952.

³⁵ Vid. RUFFINI, *La libertà religiosa*, cit., pp. 68-98.

³⁶ Si vedano gli autori citati *retro* alla nota 18, in quanto il RUFFINI stesso scrive in *La libertà religiosa*, cit., nella prefazione alle pp. VII-XI.

³⁷ Vid. RUFFINI, *La libertà religiosa*, cit., pp. 1-18.

assetto dottrinale nel rinvio alla scienza giuridica germanica del periodo bismarckiano imperniata sui cosiddetti *diritti riflessi*³⁸.

Nell'ampio saggio sopra ricordato, l'unico scritto ruffiniano sul quale aleggi uno spirito di appassionata difesa della libertà, che riesce persino a mettere in ombra la più volte lodata asetticità dogmatica (ma, nelle circostanze di allora deve darsene a lui il merito, e non certo fargliene una colpa), egli inquadra la libertà religiosa nel più vasto ambito dei diritti di libertà³⁹, ma, anche a prescindere dai frequenti riferimenti ad essa, cui un cultore del diritto ecclesiastico non poteva ovviamente sottrarsi, egli dedica l'intero capitolo X ai rapporti del tutto particolari che, in quel momento, venivano a determinarsi fra la libertà religiosa e la sopravvenuta pratica soppressione della libertà di stampa, che della prima avrebbe dovuto essere il più efficace strumento⁴⁰.

Ma quello che a noi più interessa è che, una volta inserita la libertà religiosa fra i diritti di libertà, essa ne segue le sorti anche sul piano sistematico, e che gli argomenti addotti dall'autore in difesa dei primi (nell'atto stesso con cui egli respinge energicamente la tesi che negando l'autonomia dei singoli diritti di libertà, vorrebbe considerarli soltanto frammenti di un unico evanescente diritto di libertà, che, proprio per la sua polivalenza, a nulla approda sul piano operativo⁴¹) valgono a maggior ragione a difesa di quello, che più ci interessa, e cioè il diritto di libertà religiosa.

E pertanto, respinta la tesi dei diritti riflessi, elaborata dall'ala più reazionaria della pur validissima dottrina tedesca⁴² e respinta altresì l'opposta opinione che essi possano trovare la loro fonte in quel contratto sociale concepito dal Rousseau come espressione del diritto naturale⁴³, il RUFFINI, facendo capo da un lato alla scuola storica del VIGO o del SAVIGNY⁴⁴, dall'altra alle moderne dottrine del ROMANO e dell'ORLANDO⁴⁵, nega la necessaria derivazione del diritto dallo Stato e la sua natura di semplice norma⁴⁶, per porre i diritti pubblici subiettivi, fra i quali annovera la libertà religiosa, fra le strutture giuridiche originarie dell'Ordinamento giuridico⁴⁷, alle quali lo Stato, una volta posto in essere, può bensì aggiungere altri precetti normativi⁴⁸, senza peraltro poter intaccare la parte originaria e organizzativa dell'ordinamento giuridico, dal quale esso ha tratto la sua stessa esistenza⁴⁹.

³⁸ Vid. RUFFINI, *Diritti di libertà*, cit., pp. 105-123.

³⁹ Vid. RUFFINI, *Diritti di libertà*, cit., pp. LIX-LXI.

⁴⁰ Vid. RUFFINI, *Diritti di libertà*, cit., pp. 65-86.

⁴¹ Vid. RUFFINI, *Diritti di libertà*, cit., pp. 91-103.

⁴² Vid. RUFFINI, *Diritti di libertà*, cit., pp. 120-121.

⁴³ Vid. RUFFINI, *Diritti di libertà*, cit., p. 125.

⁴⁴ Vid. RUFFINI, *Diritti di libertà*, cit., pp. 129-130.

⁴⁵ Vid. RUFFINI, *Diritti di libertà*, cit., pp. 128-132.

⁴⁶ Vid. RUFFINI, *Diritti di libertà*, cit., pp. 132-133.

⁴⁷ Vid. RUFFINI, *Diritti di libertà*, cit., pp. 133-134.

⁴⁸ Vid. RUFFINI, *Diritti di libertà*, cit., p. 135.

⁴⁹ Vid. RUFFINI, *Diritti di libertà*, cit., p. 136.

Avviene così che la dottrina dei diritti di libertà concepiti come diritti pubblici soggettivi coevi allo stesso formarsi dell'ordenamento giuridico, e da esso inscindibili, venga dal RUFFINI elaborata per ultima⁵⁰, sotto la spinta di non liete vicissitudini, che avrebbero messo in pericolo la loro stessa esistenza, e che tale sofferta elaborazione venga a illuminare di nuova luce quando da lui precedentemente scritto in relazione a uno, e forse più significativo fra i diritti di libertà, quello che allui stava più a cuore, ossia la libertà religiosa⁵¹.

3. LIBERTÀ RELIGIOSA ED EGUAGLIANZA DEI CULTI

Nel *Corso* del 1924, che già abbiamo ricordato⁵², RUFFINI tratta egualmente del fondamento giuridico del diritto pubblico subiettivo di libertà religiosa, ma in modo meno completo in rapporto al saggio del 1925, in quanto non giunge a far ricorso alla teoria del ROMANO, la quale, è doveroso riconoscerlo, viene ad esercitare un peso determinante sull'argomentazione, portando l'ultimo mattone alla costruzione di una struttura, che soltanto questo apporto logico riesce a far apparire del tutto convincente.

Oltre a numerosi riferimenti alla normativa giuridica italiana⁵³, che in questa sede non aggiungerebbero nulla al ragionamento, il RUFFINI definisce però con molta cura il contenuto concreto della libertà religiosa e ne determina il rapporto logico col concetto di eguaglianza dei culti.

Sul primo punto, egli distingue subito fra il soggetto e l'oggetto della libertà religiosa, rilevando che nessuna condizione o restrizione è posta alla capacità del primo: non quella della cittadinanza, essendo essa riconosciuta anche allo straniero, non quella dell'indegnità, poichè neanche al reo del più efferato delitto può essere negata, non, infine, quella del sesso e dell'età, salva la delicata problematica concernente i minori⁵⁴; quanto invece all'oggetto di questo diritto, esso è duplice, giacchè si deve distinguere fra il suo aspetto individuale o libertà di coscienza, la quale implica il diritto di manifestare senza riserva alcuna la propria fede religiosa, qualunque essa sia, o anche la propria incredulità⁵⁵, e il suo aspetto collettivo o libertà

⁵⁰ Il rilievo appare materialmente esatto, ché tale è l'ordine cronologico dei suoi scritti, ma fin dal principio queste sue convinzioni, anche se non formulate in una dimostrazione scientifica, costituiscono lo spirito animatore di tutto il suo pensiero in proposito.

⁵¹ Il successivo paragrafo offre la prova di quanto rilevato finora, ma soprattutto spiega il convincimento del maestro che nessuno fra i diritti di libertà possa meglio saggiare la reale consistenza di tali diritti di quello di libertà religiosa, che egli assume appunto come il più dimostrativo.

⁵² Vid. *retro*, nota 16.

⁵³ Vid. RUFFINI, *Corso*, pp. 200-219.

⁵⁴ Vid. RUFFINI, *Corso*, cit., p. 197.

⁵⁵ Vid. RUFFINI, *Corso*, cit., pp. 198-199.

di culto, la quale consiste nelle possibilità di compiere anche collettivamente i riti esterni stabiliti dalle norme proprie di ogni confessione⁵⁶.

Ma è sul secondo punto, ossia sul concetto di *eguaglianza dei culti* che il laico RUFFINI reca in questo *Corso* il contributo più significativo in senso propriamente giuridico.

Egli rileva infatti come la libertà religiosa dovrebbe avere, da un punto di vista strettamente teorico, il suo naturale corollario nell'eguaglianza di tutti i culti⁵⁷, ma, da storico consumato quale egli era, non può nascondersi l'immensa diversità intercorrente fra una piccola setta (senza voler dare a questa parola il minimo significato dispregiativo) di poche persone accomunate da un pur legittimo convincimento religioso, e una immensa struttura istituzionale e patrimoniale, collaudata da quasi due millenni di evoluzione storica, quale appare in Europa, e specie in Italia, la Chiesa Cattolica⁵⁸.

Pertanto egli prende atto che, di fronte a questa incontestabile realtà, si presentano allo Stato due opposte alternative, ambedue teoricamente ipotizzabili: o regolare anche le piccole sette con le stesse norme pubblicistiche che disciplinano la Chiesa cattolica, o assoggettare tutte le confessioni, grandi e piccole, al diritto comune proprio delle associazioni private⁵⁹. Preso atto che nessuno ha mai prospettato la possibilità di attuare la prima alternativa per la sua evidente absurdità, il RUFFINI constata invece che una parte della dottrina ecclesiasticistica del suo tempo ha caldeggiato la seconda, considerando un plurisecolare monumento giuridico quale il diritto canonico alla stessa stregua dello statuto di una piccola società privata, e la complessa e articolata gerarchia ecclesiastica come nulla di diverso dagli organi direttivi di un'associazione⁶⁰.

Ed è proprio contro questa seconda eventualità che egli apre una complessa confutazione imperniata sulla constatazione come la vera eguaglianza non consista nel regolare in modo uniforme fenomeni sociali solo apparentemente eguali, in quanto hanno in comune l'oggetto, nel dare a tutti lo stesso, ma a ciascuno il suo, relativamente cioè alle sue dimensioni, alle sue caratteristiche qualitative, al suo peso storico nell'ambito delle strutture sociali, nelle quali vive ed opera⁶¹.

In sostanza, egli afferma, costituisce eguale iniquità regolare in modo difforme fenomeni eguali e regolare in modo uniforme fenomeni sostanzialmente diversi⁶².

⁵⁶ Vid. RUFFINI, *Corso*, cit., pp. 199-200.

⁵⁷ Vid. RUFFINI, *Corso*, cit., p. 220.

⁵⁸ Vid. RUFFINI, *Corso*, cit., p. 221.

⁵⁹ Vid. RUFFINI, *Corso*, cit., pp. 220-221.

⁶⁰ Il più autorevole sostenitore di questa tesi fu Francesco Scaduto, il cui pensiero può essere veduto in F. SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, Torino, 1892, vol. I, p. 2.

⁶¹ Vid. RUFFINI, *La libertà religiosa*, cit., p. 17.

⁶² Vid. RUFFINI, *La libertà religiosa*, cit., p. 18.

Il RUFFINI aveva già svolto un'argomentazione del genere nel dare una conclusione al suo primo studio storico sulla libertà religiosa⁶³, ma giunge a dare ad essa un ampio sviluppo ed una articolata ed esplicita definizione nel paragrafo 55 e cioè nelle ultime dodici pagine del *Corso* del 1924, del quale non possiamo rinunciare a riportare un frammento, che sarebbe impossibile sunteggiare, a pena di stravolgerne il significato o di alterarne la cristallina chiarezza: «... quando lo Stato ha garantito ad ogni cittadino la piena libertà di coscienza, quando ha garantito a tutte le confessioni o chiese la piena libertà di culto, esso ha dato tutto ciò che da lui si può giustamente pretendere in fatto di libertà religiosa. Poichè, quando le confessioni e chiese, sconfinando dal campo delle manifestazioni prettamente religiose e culturali, estendono la loro azione al campo della comune vita giuridica, non si può allora non riconoscere allo Stato il diritto di regolare le nuove relazioni che ne risultano, preoccupandosi in primo luogo, e quando occorra, esclusivamente delle necessità superiori del suo popolo, e delle necessità indeclinabili della propria esistenza, della propria indipendenza e delle proprie supreme finalità etico-sociali. Con che è detto pure che in questa ulteriore sfera della sua attività, in rapporto alle confessioni varie e alle chiese, esso deve ispirarsi unicamente a una concezione veramente realistica e a una valutazione assolutamente spregiudicata della storia, delle condizioni attuali e della psicologia del suo popolo.

Considerato alla stregua di questi principi, anche il più duro strumento di difesa giurisdizionalistica, il quale sia tenuto fermo di contro a organizzazioni ecclesiastiche così formidabili come la Chiesa cattolica, non può parere, se necessario, pienamente giustificato. Ma, inversamente, considerato ancor esso alla stregua dei medesimi principi, lo stesso immane privilegio della legge delle Guarentigie non può non parere perfettamente giusto⁶⁴.

Proprio a tali principi si sono ispirati gli artt. 3, 7, 8 e 19 della costituzione della Repubblica Italiana, i quali vogliono affermare l'irrelevanza del culto profesato sull'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge⁶⁵, e l'eguale libertà (da non confondersi con l'eguaglianza assoluta di tutti i culti⁶⁶).

Tale impostazione appare valida non soltanto in Italia, ma in tutti i paesi, e risulta inattaccabile dalla logica astratta di una eguaglianza assoluta dei culti, destinati a risolversi di fatto, in una sostanziale iniquità.

⁶³ Vid. RUFFINI, *La libertà religiosa*, cit., pp. 15-18.

⁶⁴ Vid. RUFFINI, *Corso*, cit., pp.428-429.

⁶⁵ Vid. P. A. D'AVACK, *Tratatto di diritto ecclesiastico italiano*, I, Milano, 1969?, pp. 347-357

⁶⁶ Vid. D'AVACK, *Tratatto*, cit., pp. 358-362.

4. LIBERTÀ RELIGIOSA E SEPARAZIONE FRA STATO E CHIESA

Questa perspicua argomentazione viene ripetuta (anzi, badando alla cronologia dei due scritti, anticipata) nell'ultimo fra i quattro studi del RUFFINI da noi presi in considerazione, ossia nel saggio *Libertà Religiosa e separazione fra Stato e Chiesa*, dove egli stabilisce un preciso rapporto fra i due concetti giuridici evocati nel titolo, rapporto disgiuntivo, in quanto egli motivatamente contesta quella connessione fra essi, che i separatisti anglosassoni sostengono essere ovvia e necessaria⁶⁷.

Infatti riemergono in questo scritto, meno ampio, ma non meno nutrito, degli altri tre, due idee originali proprie del grande maestro: che non sempre i sistemi, che vogliono qualificarsi separatisti, in realtà sono veramente tali⁶⁸, e che la libertà religiosa, come da lui sopra qualificata e definita, può coesistere in modo non meno pieno anche con sistemi diversi da quello separatista⁶⁹.

Essa non può evidentemente essere compatibile con l'intolleranza atea⁷⁰, anche se pretende qualificarsi separazione, basterebbe ricordare le autentiche persecuzioni anticattoliche avvenute a più riprese nella Francia repubblicana, che vollero sempre ammantarsi con la comoda, ma falsa, etichetta della separazione⁷¹.

Il RUFFINI non contesta peraltro che possa aversi libertà religiosa negli Stati Uniti, tenendo conto che l'assoluta separazione delineata nel primo emendamento della Costituzione americana pone in realtà tutti i culti su di uno stesso piano, ma rileva che ciò è possibile solo in quanto in quel vasto territorio non esiste una Chiesa largamente preponderante come da noi è la Chiesa cattolica⁷², ed osserva altresì che tale regime incontra un duplice limite: quello delle leggi dei singoli Stati, che possono, e in realtà talvolta riescono ad interferire in senso negativo con la legislazione federale in materia⁷³, e quello di un generico teismo proprio dell'ordinamento giuridico, che risulta incompatibile con quell'aspetto della libertà religiosa particolarmente caro al Ruffini, ossia quello riguardante l'incredulità, l'ateismo, che deve ottenere le stesse guarentigie di libertà riservate ai culti positivi⁷⁴, quanto meno, com'è ovvio, sul versante della libertà di coscienza, risultando irrilevante in questo caso il versante della libertà di culto.

Ma se il separatismo americano incontra, e a ragione, queste comprensibili riserve, in quanto i riferimenti alla divinità negli atti ufficiali dello

⁶⁷ Vid. SCHAFF, *The progress of religious freedom*, cit.; COBB, *The rise of religious liberty in America*, New York, 1902.

⁶⁸ Vid. RUFFINI, *Libertà religiosa e separazione*, pp. 134-139.

⁶⁹ Vid. RUFFINI, *Libertà religiosa e separazione*, cit., pp. 140-148.

⁷⁰ Vid. RUFFINI, *Libertà religiosa e separazione*, cit., p. 130.

⁷¹ Vid. RUFFINI, *Libertà religiosa e separazione*, cit., p. 123.

⁷² Vid. RUFFINI, *Libertà religiosa e separazione*, cit., p. 119.

⁷³ Vid. RUFFINI, *Libertà religiosa e separazione*, cit., p. 120.

⁷⁴ Vid. RUFFINI, *Libertà religiosa e separazione*, cit., pp. 134-137.

Stato, il giuramento chiamando Dio a testimone e simili, possono essere accettati da tutti i culti, ma non dall'incredulo⁷⁵, più rilevante è il fatto che FRANCESCO RUFFINI ritenga compatibile con una piena libertà religiosa anche, e, in determinate circostanze, ancora di più, altri sistemi di rapporto fra Chiesa e Stato, e segnatamente, nell'epoca in cui egli scriveva, il giurisdizionalismo liberale vigente in Italia e in Germania⁷⁶, anche se questo viene talvolta qualificato separatismo nel linguaggio impreciso e pragmatista di CAMILO CAVOUR⁷⁷.

In questa seconda parte della sua trattazione il maestro muove dal presupposto, a nostro giudizio del tutto pertinente, che dove esiste una confessione religiosa professata dalla grandissima maggioranza dei cittadini, e soprattutto quando tale confessione ha le strutture istituzionali, giuridiche e patrimoniali proprie della Chiesa cattolica, la formula separatista americana sia inidonea a risolvere i problemi emergenti in tale situazione⁷⁸, e che, fermo il dovere democratico di garantire a tutti i culti eguale libertà, sia necessario riconoscere pragmaticamente la situazione, attribuendo al culto dominante, tanto in positivo che in negativo, una posizione giuridica privilegiata, che ne permetta il pieno sviluppo garantito ad essa dalla storia, dalla tradizione, dalle strutture sociali del paese⁷⁹, e, al tempo stesso, e i possibili pregiudizi nella vita economica⁸⁰.

Per adempiere a tali compiti il RUFFINI ritiene più idoneo un moderato giurisdizionalismo, e nega quindi l'equazione libertà religiosa = separazione, che molti studiosi considerano assiomatica⁸¹.

In sostanza, quando la Chiesa cattolica costituisce la confessione largamente preponderante, occorre, secondo lui, una legislazione speciale, che riconosca da una parte i diritti della maggioranza in senso positivo, ma che possa tenere a bada, dall'altra, le possibili esorbitanze di un organismo così potente e organizzato⁸². Per gli altri culti basta una disciplina comune capace di garantirne la più completa libertà⁸³.

5. VALIDITÀ ATTUALE DI QUESTE DOTTRINE

Non abbiamo certo pensato ad illustrare il pensiero di FRANCESCO RUFFINI in una materia tanto rilevante come la libertà religiosa unicamente

⁷⁵ Vid. RUFFINI, *Libertà religiosa e separazione*, cit., p. 135.

⁷⁶ Vid. RUFFINI, *Libertà religiosa e separazione*, cit., pp. 140-141.

⁷⁷ Vid. RUFFINI, *Corso*, cit., pp. 109-112.

⁷⁸ Vid. RUFFINI, *Libertà religiosa e separazione*, cit., pp. 142-143.

⁷⁹ Vid. RUFFINI, *Corso*, cit., p. 429.

⁸⁰ Vid. RUFFINI, *Libertà religiosa e separazione*, cit., p. 148.

⁸¹ Vid. RUFFINI, *Libertà religiosa e separazione*, cit., p. 163.

⁸² Vid. RUFFINI, *Libertà religiosa e separazione*, cit., p. 148.

⁸³ Vid. RUFFINI, *Libertà religiosa e separazione*, cit., pp. 147-148.

come all'esposizione di una importante pagina della storia delle dottrine politiche, compito che sarebbe peraltro sufficiente a giustificare la nostra scelta.

Noi pensiamo invece, come già abbiamo avuto occasione di rilevare recentemente in altra sede⁸⁴, che il pensiero del grande maestro sia ancora pienamente valido ed attuale nei confronti di ordinamenti giuridici come quello italiano e quello spagnolo, che si riferiscono a paesi a grande maggioranza cattolici e legati a una lunga tradizione cattolica, anche se attualmente aperti agli ideali democratici, che hanno come base primaria l'eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di culto da loro professato, ben ricordando che, se la democrazia implica il riconoscimento del potere alla maggioranza⁴⁵, la sua reale consistenza la si deve misurare soprattutto dal modo con cui essa risulta capace di garantire i diritti delle minoranze⁸⁶.

Il riferimento quindi ad una indiscriminata libertà di tutti i culti basata su di un altrettanto indiscriminata eguaglianza giuridica fra essi, ha pertanto la sua concreta ragion d'essere dove la Chiesa Cattolica si estrinseca come un fenomeno sociale qualitativamente analogo a quello degli altri culti, così che il sistema delineato nel primo emendamento della costituzione americana appare, non soltanto in teoria, ma anche in concreto, il più idoneo a regolare, con la preclusione di ogni norma particolare, il fenomeno sociale religioso, quale si manifesta in quel paese.

Quando però alla differenza qualitativa venga ad aggiungersi anche un'enorme differenza qualitativa, la disciplina negativa propria della costituzione americana non potrà avere altro risultato che attribuire di fatto alla Chiesa cattolica una preponderanza, non soltanto numerica, ma anche istituzionale, destinata ad offrire ad essa una posizione di consistente privilegio⁸⁷.

Ai nuovi paladini dell'eguaglianza dei culti in Paesi come l'Italia sembra, in sostanza, sfuggire ciò che non sfuggì allo sguardo pacato ed attento di un giurista come FRANCISCO RUFFINI, e cioè la doppia faccia del problema, che venne regolato allora dalla legislazione italiana col riconoscimento alla Chiesa cattolica, non soltanto dei privilegi, ma anche degli oneri inerenti alla sua consolidata posizione storica, economica, istituzionale, sociale di religione maggioritaria e preponderante⁸⁸.

E non è senza significato che a tale impostazione si sia attenuta la Costituzione Italiana del 1948, che, a tutto danno della sua coerente chiarezza, si vorrebbe insulsamente stravolgere.

⁸⁴ Si veda il nostro saggio citato *retro* alla nota 1.

⁸⁵ Vid. E. RUFFINI, *Il principio maggioritario*, Cremona, 1976, p. 87.

⁸⁶ Vid. E. RUFFINI, *Il principio*, cit., p. 91.

⁸⁷ Vid. RUFFINI, *Libertà religiosa e separazione*, cit., pp. 138-139.

⁸⁸ Vid. RUFFINI, *Corso*, cit., pp. 428-429.

È una disciplina dei culti che, lungi dal ricollegarsi a formule astratte, si adegua ad una realtà concreta, pur nel rispetto degli irrinunciabili principi della democrazia, che si estrinsecano, nel caso in questione, nella efficace tutela del diritto di libertà tanto caro al RUFFINI: il diritto di libertà religiosa.

È il massimo di laicità realizzabile in un paese come l'Italia: andare oltre sarebbe utopia.